

STATUTO

DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"A S E T S.p.A."

ART.1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 113, comma n.4, lett.c) e comma n.13, del D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, una Società per azioni con la denominazione "ASET S.p.A." -di seguito denominata anche "Società"- .

La Società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

2. Nel rispetto dei presupposti dell'art. 113 del D.Lgs. n.267/2000 e della sentenza della Corte Costituzionale n.199/2012 la Società è ente "*in house providing*" (di seguito, per brevità anche "*in house*") sia per l'espletamento prevalente dei servizi pubblici, anche a rilevanza economica, sia per lo svolgimento di funzioni strumentali (comunque residuali) anche attinenti a *governance* societarie di secondo livello e più precisamente :

a) La Società è una "*multiutility*" partecipata esclusivamente e direttamente da Comuni ancorché compresi in ambiti territoriali ottimali, ove istituiti, in riferimento ai servizi di competenza; in caso di fusione con Società partecipata da comuni ed altri Enti Locali, compresi in un diverso ambito territoriale ottimale, ciascuna Autorità d'Ambito mantiene la propria funzione istituzionale in riferimento al territorio di competenza;

b) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Igiene Ambientale da parte degli enti locali azionisti è disposta anche attraverso il presente statuto, fermo restando i piani d'ambito, le convenzioni di regolazione del servizio approvate dall'AATO Acqua n.1 Marche Nord e dall'ATO n.1 Pesaro Urbino per la gestione integrata dei rifiuti urbani e dalle relative carte dei servizi;

c) la Società si conforma al principio, di derivazione comunitaria, definito "*in house providing*" e pertanto:

-è sottoposta ad un controllo da parte del socio di maggioranza con poteri e strumenti più ampi di quelli riconosciuti dal diritto societario ai soci; è sottoposta alla vigilanza ed al controllo delle Autorità d'Ambito costituite e titolari degli affidamenti in materia di ciclo integrato acque e gestione integrata dei rifiuti urbani; riconosce ai soci di minoranza un diritto di veto in ordine alle modalità di svolgimento dei servizi pubblici nei relativi territori nel rispetto dei piani e delle convenzioni d'ambito;

- realizza la parte più importante della propria attività direttamente od indirettamente con gli enti locali azionisti che la controllano nel rispetto dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 e pertanto oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci;

- è qualificabile, sostanzialmente, quale organo degli enti locali

soci nonché quale correlata struttura organizzativa come indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n.439/2008 secondo l'evolversi del diritto vivente in materia di rapporto "in house providing" pur mantenendo veste privatistica per gli aspetti definiti dalla legge;

- ha l'obbligo di conformarsi all'art.192 del D.Lgs.n.50/2016 ed al D.Lgs.n.175/2016 nonché alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di SIEG.

3. La Società ha sede in Fano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente.
4. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione del cda che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.
5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei membri del Collegio Sindacale, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. È onere dei soci e dei componenti gli organi sociali notificare alla Società, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo di PEC.
6. La società detiene le reti e gli impianti funzionali ai servizi pubblici di competenza, gestiti in nome e per conto dei comuni soci ovvero delle autorità d'ambito, anche ai sensi dell'art.113, comma n.13 del D.Lgs.n.267/2000 nonché dell'art.2504bis del codice civile in esito alla fusione per incorporazione di ASET Holding spa (società incorporata) garantendo il rispetto dei vincoli di inalienabilità degli stessi ai sensi degli artt.822-823-824-826-828 del codice civile e delle concorrenti normative speciali di settore.

ART.2 OGGETTO SOCIALE E SCOPI

1. ASET S.p.A. ha per oggetto le attività di seguito elencate ed ogni attività inerente e conseguente (inclusi lavori ed opere connesse ai sensi di legge):

Gestione dei servizi pubblici locali:

1. Produzione, trasporto, trattamento e distribuzione del gas per qualsiasi uso;
2. produzione e distribuzione di energia e/o calore da fonti rinnovabili e assimilate e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;
3. gestione e/o conduzione di calore per soggetti pubblici e/o privati;
4. gestione dell'illuminazione pubblica ed impianti semaforici;
5. gestione del servizio idrico integrato comprendente gli impianti di captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi potabili e non; gestione degli impianti di raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque reflue urbane e industriali ed il loro eventuale riutilizzo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006

e ss. mm. nonché dalla L.R.n.18/1998 e ss.mm.

6. gestione e manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti;

7. manutenzione e gestione ordinaria e straordinaria delle fontane pubbliche;

8. servizio di igiene ambientale (in conformità al D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm. nonché alla L.R.n.24/2009 - 16/2010 - 18/2011 - 4/2012 e loro ss.mm.ii.) consistente nella raccolta, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi di tutte le categorie ed in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi; attività di autotrasporto di cose per conto di terzi; commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti; attività diverse di igiene ambientale quali espurgo di pozzi neri; pulizia delle spiagge, raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, derattizzazione, disinfezione; tutti gli altri servizi complementari di igiene urbana ed ambientale (sgombero della neve, ecc.) affidati dai Comuni soci, da altri enti e da altri soggetti privati, gestione del servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi;

9. commercializzazione delle materie prime derivanti dal ciclo di trattamento dei rifiuti;

10. trattamento dei rifiuti derivanti dal ciclo di manutenzione e di pulizia dei mezzi aziendali;

11. servizi di analisi chimico-fisiche e microbiologiche nei confronti di soggetti pubblici, imprese e privati.

Beni, impianti ed assets del patrimonio disponibile ed indisponibile e del demanio pubblico:

1. Gestione, manutenzione, ampliamento delle reti, impianti e dotazioni relativi al ciclo integrato delle acque, distribuzione gas, reti telematiche, teleriscaldamento e raffrescamento per qualsiasi uso, produzione di energia elettrica mediante cogenerazione, ed energie rinnovabili ed alternative, comprese le attività di approvvigionamento e vendita di energia elettrica e gestione dei relativi impianti specifici; procedure espropriative connesse;

2. controllo e verifica dell'efficienza degli impianti nel loro complesso affidati alla Società;

3. approvazione, finanziamento e realizzazione dei piani d'investimento nei limiti di una percentuale del canone di concessione;

4. progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

5. gestione delle partecipazioni per garantire l'effetto di una *corporate governance* a favore della proprietà nei confronti delle Società collegate e/o controllate comunque partecipate;

6. gestire le procedure per l'ottenimento e l'affidamento delle concessioni dei servizi;

7. gestione della proprietà degli impianti di smaltimento rifiuti e servizi connessi;

8. progettazione e realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità ed eventuale relativa gestione in quanto strutturalmente connesse con i servizi affidati; procedure espropriative connesse.

Settore sanitario:

1. Gestione delle farmacie di cui i Comuni soci sono titolari, di dispensari ed armadietti farmaceutici, magazzini per la vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici e non, ai sensi della normativa di settore;

2. promozione e realizzazione dell'informazione, dell'educazione sanitaria in favore dei cittadini, nonché dell'aggiornamento professionale nei confronti degli operatori sanitari pubblici e privati.

La Società potrà svolgere tutte le attività necessarie all'espletamento delle missioni sopra descritte al paragrafo 1. ivi comprese le seguenti:

a) il commercio al dettaglio ed all'ingrosso, sotto ogni forma e specie, la produzione per conto proprio e/o per conto terzi e la rappresentanza con o senza deposito di farmaci, specialità medicinali, elettromedicali, anche di tipo veterinario, di preparati galenici officinali, magistrali, omeopatici e di erboristeria, nonché di prodotti parafarmaceutici, di profumeria, di prodotti cosmetici e per l'igiene e la cura personale, di prodotti alimentari dietetici e speciali, di integratori alimentari e di prodotti affini e/o analoghi;

b) la vendita di apparecchiature, attrezzature e macchinari medicali, elettromedicali e farmaceutici;

c) la vendita di materiale di medicazione, presidi medico chirurgici, reattivi e diagnostici e di prodotti affini e/o analoghi;

d) la vendita di ogni altro tipo di prodotto collocabile, per legge, attraverso il canale della distribuzione nel settore farmaceutico e parafarmaceutico;

e) l'erogazione all'utenza di ogni servizio e prestazione professionale e non, collocabile per legge o per disposizione delle competenti autorità attraverso il canale della distribuzione nel settore farmaceutico e parafarmaceutico quali attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e consegna esami e referti, compresa l'esecuzione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di ogni genere e tipo;

f) l'esercizio di officine farmaceutiche o laboratori per la produzione di specialità medicinali, di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria e cosmetici;

g) le attività di importazione e di esportazione dei prodotti innanzi citati.

Servizi cimiteriali e correlati:

1. progettazione, realizzazione, attuazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di cimiteri comunali, opere cimiteriali e gestione dei servizi cimiteriali con tutte le attività e funzioni annesse e connesse, ivi comprese le tumu-

lazioni, inumazioni, esumazioni, estumulazioni nel rispetto delle competenze pubblicistiche che restano in capo ai comuni;

2. l'esercizio di attività di gestione di impianti di cremazione ed attività connesse;

3. esercizio e gestione degli impianti di illuminazione votiva cimiteriale e relative attività di gestione del servizio.

Settore delle entrate degli enti locali:

1. Gestione di ASET Entrate srl per le attività, funzioni e servizi di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali locali, nonché ogni altra gestione di tributi, imposte e tasse ed entrate patrimoniali e non, che gli enti pubblici territoriali potranno o dovranno attivare; tutte le attività di service di cui risulta direttamente titolare la Società connesse e complementari, indirizzate a supporto e verifica dell'attività di riscossione tributaria e/o patrimoniale di cui sono titolari i comuni soci; gestione di tutte le attività di supporto relative alla riscossione di entrate ordinarie tributarie e patrimoniali di competenza dei comuni soci e delle Società partecipate (service TARES, imposta di soggiorno ed altre;

2. individuazione, impianto e gestione di banche dati informatiche, catastali, topografiche, edilizia/fiscalità (patrimonio immobiliare ed incrocio dei dati); programmazione, progettazione e gestione di sistemi e reti informatiche, comprese le relative forniture;

3. attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, ovvero ogni altro soggetto istituzionale, comprese le Associazioni di categoria all'uopo deputate, nelle attività di contrasto all'evasione fiscale e con possibilità di stipulare relative convenzioni e/o accordi.

Settore della sosta a pagamento e dei servizi alla mobilità:

1. Servizi di gestione parcheggi e/o sosta a pagamento in genere, incluse le attività di progettazione, realizzazione, ampliamento e/o ristrutturazioni di aree pubbliche o private a raso o strutture immobiliari da adibire a spazi per la sosta a pagamento, nonché la gestione e l'organizzazione di aree e/o strutture immobiliari all'uopo dedicate; gestione attività autorizzatoria relativa alla ZTL;

2. progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di servizi ed attività di supporto finalizzati al controllo della mobilità e della sosta nei centri urbani e non;

3. attività di controllo, verifica ed accertamento della regolare fruizione dei parcheggi a pagamento con adempimento altresì di attività di accertatori e verificatori della sosta ai sensi del Codice della Strada.

4. noleggio, installazione e manutenzione ed assistenza dei sistemi di rilevamento automatico delle violazioni alle norme del Codice della Strada e gestione del relativo contenzioso;

5. attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione di impianti per la regolamentazione della viabilità ed accesso nei

centri urbani e non.

illuminazione pubblica:

1. Gestione "global service" del servizio di illuminazione pubblica (fornitura energia elettrica - manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi impianti - realizzazione nuovi impianti) in conformità ad apposito capitolato nel quale è previsto che la quota relativa alla gestione ordinaria deve essere economicamente prevalente rispetto alla manutenzione straordinaria (ove la stessa costituisca investimento) ed alle nuove opere.

Servizi complementari in materia ambientale e verde pubblico - impianti sportivi:

1. Esercizio dei compiti e delle funzioni di organismo esterno per le attività di accertamento ed ispezioni degli impianti termici per conto dei comuni soci e service per la gestione del catasto impianti termici e relativi controlli su caldaie ed impianti - sistema identificazione impianto;

2. **gestione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e relativi nuovi impianti. La quota relativa alla gestione ordinaria deve essere economicamente prevalente rispetto alla manutenzione straordinaria (ove la stessa costituisca investimento) ed alle nuove opere.**

3. **gestione ordinaria e straordinaria delle strutture sportive e relativi nuovi impianti. La quota relativa alla gestione ordinaria deve essere economicamente prevalente rispetto alla manutenzione straordinaria (ove la stessa costituisca investimento) ed alle nuove opere/impianti.**

In relazione alle materie sopra riportate la Società può inoltre svolgere qualsiasi attività complementare, affine e comunque connessa a quelle sopra elencate di consulenza, assistenza, manutenzione, progettazione, costruzione e gestione di impianti comunque commissionati.

Le attività facenti parte dell'oggetto sociale potranno essere svolte direttamente o mediante società collegate, controllate o partecipate costituite ai sensi di legge. La Società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio con particolare riguardo ai limiti sostanziali imposti dall'ordinamento relativamente alla libertà di esercizio dell'attività d'impresa in relazione al necessario e prevalente rapporto "in house providing" evitando conflitti d'interesse di diritto e di fatto. L'attività commerciale a libero mercato è vietata limitatamente alle fattispecie previste dalla legge nei limiti del territorio dei soci di riferimento.

4. Il servizio di cui al precedente comma 1, per tutti gli enti locali che hanno affidato il Servizio Idrico Integrato, verrà svolto secondo le condizioni e le modalità contenute nella convenzione perfezionata con l'Autorità di Ambito Acqua n.1 Marche

Nord. Il servizio di cui al precedente comma 1, per tutti gli enti locali che hanno affidato il servizio di Igiene Ambientale, verrà svolto secondo le condizioni e le modalità contenute nella convenzione perfezionata con l'ATO di Igiene Ambientale.

5. La Società è tenuta a realizzare e a gestire in favore degli enti locali soci i servizi di cui ai precedenti paragrafi salvo il diritto di partecipare ed ottenere in affidamento, previa gara, servizi afferenti uno o più Comuni soci ovvero per il rispettivo ambito territoriale. Le autorità pubbliche titolari degli affidamenti "in house" attribuiti alla Società verificano ed attestano la sussistenza del requisito di cui al precedente art.1, comma n.2, lett.c).

6. Le attività formanti parte dell'oggetto sociale potranno essere svolte direttamente ovvero mediante società collegate, controllate o partecipate, ai sensi di legge.

7. La Società non può sottoscrivere azioni proprie né può accettare azioni proprie in garanzia; è fatto divieto alla Società di concedere prestiti o garanzie a chiunque e per qualunque motivo ad eccezione dell'emissione di garanzie o prestiti nei confronti di proprie partecipate previa conforme deliberazione dell'Assemblea.

8. La Società potrà svolgere per le proprie partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di *marketing* inerenti le attività affidate.

9. Sono precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nonché le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari finanziari salvo quanto previsto al successivo art.8.

ART. 3 DURATA

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'Assemblea straordinaria dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato fatto salvo, in tal caso, il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi. Ove non diversamente disposto dai contratti di servizio la durata degli affidamenti coincide con la durata della Società.

2. La Società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 Codice Civile.

ART. 4 CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale (-incredibile ai privati-) è fissato in Euro 10.493.910,00 (dieci milioni quattrocentonovantatremila novecentodieci virgola zero zero) ed è diviso in n. 1.049.391 azioni nominative ai sensi dell'art. 2346 codice civile dal valore nominale di Euro 10 cadauna senza emissione di titoli. A garanzia del principio di pubblica utilità delle reti, impianti e dotazioni la titolarità delle partecipazioni dovrà essere assicurata integralmente in capo agli enti pubblici locali.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio; tale responsabilità patrimoniale non può mai interessare i contratti di affidamento dei servizi pubblici nonché

i relativi beni immobiliari per loro natura demaniali o comunque indisponibili; l'esecuzione coattiva mobiliare si conforma al D.M.Interno del 28/05/1993.

3. Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti proporzionali eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società, con apporti in natura di crediti e beni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

4. L'acquisto da parte della Società di beni o di crediti dei soci per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale deve essere autorizzato dall'Assemblea ordinaria dei soci. L'alienante deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società. In caso di violazione il Presidente/A.D. e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla Società, ai soci ed ai terzi. Sono esclusi gli acquisti rientranti nelle operazioni correnti effettuati a valori normali.

1. **AUMENTO DI CAPITALE.** il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci: la decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti.
2. **DIRITTO DI OPZIONE.** Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute da esercitare entro 30 giorni dall'iscrizione della deliberazione assembleare. L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese. Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida in capo ai soci che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro azioni
3. Qualora vengano deliberati appositi aumenti di capitale "riservati" all'ingresso nella Società di altri enti locali, gli stessi ovvero le Autorità d'Ambito dovranno contestualmente affidare alla Società la gestione di uno o più dei servizi pubblici di cui all'oggetto sociale descritto all' art.2 del presente statuto. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale in denaro resosi necessario a seguito di una diminuzione per perdite ovvero per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

ART. 5 AZIONI

1. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso;
2. Non possono essere emesse azioni a voto plurimo.
3. Nel caso di comproprietà delle azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
4. La proprietà anche di una sola azione comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'Assemblea dei soci

assunte in conformità alla legge ed allo statuto.

5. L'eventuale cessione di azioni a soggetti privati è inefficace verso la Società e non dà diritto di voto in Assemblea.

ART. 6. MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI: CLAUSOLA DI PRELAZIONE E CLAUSOLA DI GRADIMENTO

1. Le azioni sono trasmissibili nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo esclusivamente nell'ambito di enti locali che affidino direttamente od indirettamente (tramite Autorità d'Ambito) od abbiano già affidato alla Società uno o più servizi ovvero SPL ovvero SIEG al fine di mantenere il requisito "*in house providing*"; gli enti locali soci valutano la legittimità della partecipazione azionaria in assenza di affidamenti diretti "*in house providing*" sulla base delle disposizioni di settore optando, ricorrendone i presupposti, per il relativo recesso ovvero per la cessione della quota agli altri soci nell'osservanza del presente articolo e dell'art.10 che segue.

2. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio giuridico di natura traslativa anche a titolo gratuito.

3. Il trasferimento delle azioni e/o dei diritti di opzione opera solo tra gli enti locali soci singoli o associati, o a favore di altri enti locali che, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 1 affidino alla Società la gestione di servizi pubblici di cui sono territorialmente titolari (ancorché la titolarità formale sia in capo alle Autorità d'Ambito) e che rientrano nell'oggetto sociale.

4. CLAUSOLA DI PRELAZIONE. L'ente locale socio che intenda trasferire, nei limiti previsti dal precedente comma, in tutto o in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà darne previa comunicazione, con lettera raccomandata a.r. ovvero PEC, al Presidente/A.D., specificando il numero offerto, l'ente o gli enti disposti all'acquisto, il prezzo e le condizioni di vendita. Il Presidente/A.D. provvederà a dare comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

5. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo lettera raccomandata a.r. ovvero PEC indirizzata al Presidente/A.D., la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente/A.D., entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r. ovvero PEC, delle proposte di acquisto pervenute.

6. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

7. Qualora nessun ente locale socio eserciti, nei limiti e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri enti locali aventi i

requisiti di cui all'art. 1 a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta e previo esperimento della procedura di cui al comma successivo.

8. CLAUSOLA DI GRADIMENTO. Il trasferimento di azioni e/o di diritti di opzione ad altri enti locali non soci è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'Assemblea. Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata a.r., ai sensi dell'articolo che precede. Il gradimento potrà essere negato solo quando il cessionario non offra garanzie sufficienti in ordine al correlato e necessario affidamento dei servizi pubblici previsti dall'oggetto sociale e per mancanza di condizioni soggettive di cui all'art.1.

9. Le limitazioni alla circolazione delle azioni di cui al presente e precedente articolo devono risultare dal libro soci anche in modo sintetico con richiamo delle norme statutarie.

10. Sono inefficaci, nei confronti della Società, tutti gli atti di trasferimento di azioni e/o di diritti di opzione posti in essere in violazione del presente articolo.

ART. 7 PEGNO, USUFRUTTO E SEQUESTRO DELLE AZIONI

1. Le azioni non possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro. Le azioni non possono essere altresì sottoposte a pignoramento ed esecuzione forzata in quanto il capitale azionario costituisce rappresentazione indistinta anche del capitale delle reti e degli immobili demaniali od indisponibili afferenti i servizi pubblici di riferimento ai sensi delle disposizioni del codice civile che tutelano i beni demaniali e/o indisponibili fermo restando quanto previsto dal D.M.Interni del 28/05/1993.

ART. 8. OBBLIGAZIONI

1. E' vietata l'emissione di obbligazioni se non per finanziare specifiche spese d'investimento e previa conforme deliberazione del l'Assemblea dei Soci. Anche a tal fine gli investimenti in materia di ciclo integrato delle acque e gestione integrata dei rifiuti urbani sono attivabili solo in base alle conformi previsioni contenute nei piani delle relative Autorità d'Ambito.

ART. 9 VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso ovvero gratuito nel rispetto della disciplina contabile propria degli enti locali. Resta salva la facoltà di cui all'art.194, comma n.1, lett.c) del D.Lgs.n.267/2000 circa le procedure di ricapitalizzazione nel rispetto delle norme relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

ART. 10 RECESSO

1. Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2437 Codice Civile, il rimborso delle azioni da parte della Società è determinato dal Consiglio di Amministrazione e dovrà essere effettuato in proporzione alla consistenza patrimoniale e delle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo il valore di liquidazione è determinato dalla relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente. Si applica in tal

caso il 1° comma dell'art. 1349 c.c.

2. Il rimborso dovrà avvenire in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2437 quater c.c.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.

4. In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il Capitale Sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società dovrà essere ricapitalizzata in modo congruo.

5. Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, con preavviso di dodici mesi mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

6. Il diritto di recesso, fermo restando quanto previsto al precedente art.6, comma n.1, può essere esercitato nei seguenti casi:

a) cambiamento significativo dell'attività della Società, con esclusione (trattandosi di Società istituzionalmente costituita e preposta all'erogazione dei servizi pubblici locali) di ogni ipotesi di revoca *ope legis* dei servizi pubblici e con esclusione di ogni modifica in riduzione od ampliamento della platea dei servizi pubblici affidati;

b) negli altri casi inderogabili previsti dalla legge;

1. Non costituisce caso di recesso la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari purché compatibili con il principio "*in house providing*".

2. Il recesso non può essere esercitato, o se già esercitato è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

ART.11 ASSEMBLEA DEI SOCI: PARTECIPAZIONE

1. Partecipano ed intervengono all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto, esclusivamente nella persona del Sindaco o suo delegato, secondo le disposizioni statutarie e/o regolamentari vigenti negli enti locali soci ai sensi del D.Lgs.n.267/2000. L'intervento in Assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione ed il voto può essere espresso, anche tramite PEC con firma digitale, mediante formulario che dovrà essere restituito alla Società almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si con-

sidera intervenuto all'Assemblea.

2. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. E' ammesso il voto per corrispondenza. Nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364 n. 6 c.c.

3. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale od il Tribunale che convocano l'Assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della Assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il *quorum* costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il *quorum* deliberativo;

g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa Assemblea;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

4. In relazione alla titolarità dell'affidamento "in house" hanno diritto di partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, ma con facoltà referente e/o consultiva i Presidenti legali rappresentanti delle Autorità d'Ambito o propri dirigenti o

funzionari delegati in materia di ciclo integrato acque e gestione integrata dei rifiuti; i suddetti rappresentanti hanno diritto di intervenire e far risultare a verbale i propri interventi ove specificatamente richiesto dagli stessi. Le menzionate Autorità d'Ambito hanno facoltà di richiedere ed ottenere tempestivamente, tramite i rispettivi Presidenti legali rappresentanti, la convocazione dell'Assemblea dei soci, del Comitato di Controllo, definendo preventivamente l'argomento da porre all'odg.

5. La Società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

6. In relazione alla partecipazione dei soci di minoranza nel rispetto del controllo "in house" è riconosciuto ad ogni socio di minoranza il diritto di richiedere ed ottenere tempestivamente la convocazione dell'Assemblea dei soci o del Comitato di Controllo definendo preventivamente l'argomento da porre all'odg.

7. La regolarità della delega conferita all'Assessore, ovvero ai delegati delle Autorità d'Ambito, sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

8. Eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla Società e dichiarati in Assemblea a scopo informativo.

ART.12 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria i seguenti provvedimenti e decisioni nonché ogni altra funzione prevista nel presente statuto allo stesso organo attribuita:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la destinazione degli utili e l'erogazione dei dividendi;

c) la copertura delle eventuali perdite che si verificassero per motivi estranei alla gestione; si applica l'art. 194, comma n.1, lett.c) del D.Lgs.n.267/2000 circa le procedure di ricapitalizzazione nell'ambito del riconoscimento di debiti fuori bilancio;

d) la nomina di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione riconosciuto ai soci di minoranza in esecuzione del "patto parasociale"; la determinazione dei compensi dell'intero Consiglio di Amministrazione incluso il Presidente/A.D. ai sensi dell'art.15 del presente statuto; è vietato prevedere la corresponsione di emolumenti e/o premi di risultato dopo la titolarità della carica; è vietato corrispondere, in ogni caso, indennità di fine incarico comunque denominate; la presa d'atto della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (incluso il Presidente/A.D. e del Vice Presidente/Vice A.D.) e del collegio sindacale (incluso il Presidente) da parte del Comune di Fano;

e) la nomina e la revoca del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico con i relativi ambiti di competenza con l'eventuale fissazione del trattamento annuale onnicomprensivo;

f) il conferimento di incarichi di "due diligence" legali e/o contabili su particolari aspetti di gestione della Società;

g) la nomina e la revoca di n.1 componente effettivo del Collegio Sindacale riconosciuto ai soci di minoranza ai sensi del "patto

parasociale"; la determinazione dei compensi dell'intero Collegio incluso il Presidente;

h) le delibere per l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e/o dei Sindaci;

i) il conferimento e la revoca dell'incarico alla Società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio fissando il relativo compenso;

l) l'approvazione di indirizzi gestionali e/o organizzativi ai sensi dell'art.19, comma n.5 del D.Lgs.n.175/2015, piani strategici o piani industriali corredati del piano degli investimenti e/o opere pubbliche; l'emissione di obbligazioni di cui al precedente art.8;

m) l'approvazione delle dotazioni organiche a tempo indeterminato e del piano assunzioni a tempo indeterminato su proposta del cda e previo parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico;

n) l'autorizzazione relativa all'affidamento di servizi pubblici da parte di enti locali;

o) l'autorizzazione relativa a contratti aventi ad oggetto diritti reali di garanzia di qualunque importo o contratti di acquisto o cessione di diritti reali immobiliari di importo superiore ad euro 500.000 (euro cinquecentomila/00);

p) la presa d'atto delle transazioni legali rese sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria;

q) l'autorizzazione alla costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art.2361 del codice civile, nonché la cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di Euro 200.000,00;

r) l'espressione del gradimento per il trasferimento di azioni e/o diritti di opzione ad altri enti locali non soci;

s) l'approvazione del regolamento del personale e relativo ordinamento nonché dei codici di condotta;

t) l'approvazione del budget annuale; l'approvazione dei criteri di gestione dello scoperto di fido bancario.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto (previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale di Fano ai sensi del successivo art.14, comma n.7), nonché sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente/A.D. oppure, in caso di assenza o di impedimento, dal Presidente del Collegio Sindacale. La presidenza dell'Assemblea è coadiuvata dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico.

2. Il Presidente/A.D. ovvero il soggetto di cui al precedente comma n.1, ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, per constatare

se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto e redatto dal Presidente/A.D. e dal Presidente del Collegio Sindacale. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

4. Nel verbale debbono essere riassunte, su espressa richiesta, le dichiarazioni dei soci.

ART.14 COSTITUZIONE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno l'85% del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno il 30% del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; gli astenuti sono computati tra i presenti al fine di determinare il numero legale solo per i punti in odg relativi alle nomine di competenza dei soci di minoranza ai sensi del "patto parasociale"; sono fatte salve le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto.

2. Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno l'85% del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli stessi.

3. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno l'85% del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno il 67% del capitale sociale. L'Assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale.

4. Il Presidente/A.D., nell'ambito dell'Assemblea, è assistito dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico con compiti consultivi e di assistenza tecnico-giuridica, nonché, nell'ambito dell'Assemblea ordinaria, di redazione del verbale di seduta da trascrivere nel libro delle assemblee.

5. Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, l'emissione di obbligazioni, è necessario sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il l'85% del capitale sociale.

6. L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se non presenti o dissenzienti.

7. Per poter validamente partecipare all'Assemblea dei soci il legale rappresentante del Comune di Fano deve preliminarmente acquisire conforme e favorevole deliberazione del Consiglio Comunale in ordine alle materie di cui all'art. 12, comma n.1, lett. a)- b)- l) -n) -o) -q) e comma n. 2 (limitatamente alle modifiche statutarie ed allo scioglimento o messa in liquidazione della Società) del presente Statuto nonché della Giunta Comunale in ordine alle materie di cui all'art.12, comma n.1, lett. m) del presente statuto.

8. I membri dell'Assemblea sono direttamente responsabili degli atti compiuti in seno al relativo organo societario senza che tale responsabilità possa estendersi all'ente locale rappresentato, salvo l'atto di nomina degli amministratori nonché le decisioni inerenti l'esecuzione, da parte del Sindaco di Fano, delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale.

9. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente/A.D., anche fuori dalla sede della Società, mediante avviso comunicato ai soci presso il loro domicilio con mezzi -lettera raccomandata, telefax, PEC- che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, fornendo in allegato, ai fini del controllo analogo qualitativo e quantitativo, i relativi documenti.

10. L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno 120 giorni dopo la chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dell'oggetto sociale.

11. L'Assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

12. Il Presidente/A.D. deve convocare senza indugio l'Assemblea quando ne è fatta domanda dal Comune di Fano ovvero dalle Autorità d'Ambito, ovvero da un socio di minoranza.

13. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea deve deliberare, su proposta degli amministratori, ai sensi dell'art. 2367 c. 3° c.c.

ART. 15. AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque consiglieri di cui uno svolge le funzioni di Presidente/A.D. ed uno le funzioni di Vice Presidente/Vice A.D..

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide purché siano presenti almeno tre componenti; gli astenuti concorrono alla determinazione del numero legale; in caso di parità prevale il voto del Presidente/A.D. ovvero, in caso di assenza dello stesso, del Vice Presidente/Vice A.D.; i componenti del Consiglio di Amministrazione in conflitto d'interesse hanno l'obbligo di farne espressa menzione a verbale e di non prendere parte alla discussione ed alla votazione del relativo punto dell'o.d.g. allontanandosi dalla seduta.

2. La nomina del Presidente/A.D. è riservata al Comune di Fano; la nomina dei restanti quattro consiglieri, con esclusione del Presidente/A.D., è riservata al Comune di Fano salvo che uno o più soci minoritari sottoscrivano i "patti parasociali" (in tal caso n.1 consigliere è nominato dalla maggioranza dei soci di minoranza secondo le relative speciali disposizioni contenute nel "patto parasociale"). Il Comune di Fano nomina, altresì, nell'ambito dei consiglieri di propria spettanza il Vice Presidente/Vice A.D. che esercita le relative funzioni solo in caso di assenza od impedimento del titolare e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi per tale ruolo. Si applica DPR n.251/2012 in ordine alla rappresentanza di genere. Fermo restando quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs.n.175/2016 il Presidente/A.D. deve possedere un significativo *curriculum* giuridico-amministrativo e/o gestionale-imprenditoriale; alle relative deleghe provvede il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2381 del codice civile dandone tempestiva informazione all'Assemblea dei soci ed al Comitato di Controllo.

3. Il Presidente/A.D., il Vice Presidente/Vice A.D. ed i consiglieri restano in carica per non oltre tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salvo revoca ovvero salvo espresso termine di mandato. Non possono essere nominate presso il Consiglio di Amministrazione le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, le persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della Società, salvo motivata decisione e chi, avendo ricoperto incarichi analoghi in Società o enti pubblici nei cinque anni precedenti, ha conseguito risultati negativi per tre esercizi consecutivi, salvo esimenti ai sensi di legge. Si applica il D.L. n.39/2013. Si applica la L.n.444/1994 nonchè l'art.50, comma n.9, del D.Lgs.n.267/2000 salva la relativa *prorogatio* di 45 giorni; i n.2 consiglieri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente/A.D. ed il Vice Presidente/Vice A.D. sono nominati dal Sindaco del Comune di Fano comunque non oltre la scadenza del relativo mandato elettorale. Il Direttore Amministrativo verifica i presupposti di conferibilità e/o incompatibilità e/o conflitto d'interessi della nomina del Presidente/A.D. e dei consiglieri previsti dalla legge

e dal presente statuto; analogamente verifica i casi di revoca previsti, *ope legis*, dall'ordinamento.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono assumere la qualifica di socio in altre società; non possono essere, in ogni caso, amministratori di altre società fatta salva la nomina in società partecipate di ASET spa; si applica, altresì, l'art.11, comma n.1 del D.Lgs.n.175/2016.

5. Il Presidente/A.D. ed i consiglieri sono responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri a lui imposti dalla legge e dallo statuto. In caso di incompatibilità o conflitto d'interesse le decisioni sono rimesse all'Assemblea.

6. Il Presidente/A.D. ed i consiglieri sono responsabili anche verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

7. Nel caso in cui sussista una temporanea indisponibilità, assenza od impedimento del Vice Presidente/Vice A.D. ovvero dell'intero Consiglio di Amministrazione i relativi poteri sono straordinariamente assunti dal Presidente del Collegio Sindacale, che informa il Comitato di Controllo, per il tempo strettamente necessario a tutelare gli interessi della Società.

8. RESPONSABILITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione della Società; a tal fine esso potrà compiere direttamente tutti gli atti e tutte le operazioni, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nell'attuazione dell'oggetto sociale e nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea, con esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge ed il presente statuto riservano espressamente ai soci ovvero all'Assemblea ed a condizione che venga espletata la procedura di controllo prevista al successivo comma 14 e seg..

9. CONTROLLO SULLA GESTIONE. Al fine di garantire un efficace ed idoneo controllo sulla gestione da parte dei soci:

a) al Comune di Fano è attribuito in via ordinaria, tramite il presente Statuto ovvero tramite la sottoscrizione del "patto parasociale" di cui al successivo art.19, l'esercizio del "controllo analogo congiunto" richiesto dalle vigenti normative in materia di affidamenti "in house"; è comunque riconosciuto ad ogni Comune socio di minoranza di porre il veto in ordine alle decisioni rimesse alla Società purché esclusivamente afferenti lo svolgimento dei servizi nel proprio territorio (sono escluse, in ogni caso, le materie relative alla determinazione dei corrispettivi dei servizi resi dalla Società e correlati recupero crediti e le tariffe di conferimento in discarica nonché ogni attività contenziosa con il medesimo Comune) e non esistano, al riguardo, diverse e preminenti disposizioni delle Autorità d'Ambito (titolari, *ope legis*, degli affidamenti in materia di ciclo integrato acqua e ciclo integrato gestione rifiuti) ovvero possa essere dimostrata l'inderogabile necessità di adempiere ad obbligazioni perfezionate ovvero disposizioni imperative di legge

e/o regolamento. La Società concede, in tal caso, un formale preavviso di dieci giorni ai Sindaci prima di assumere le relative decisioni.

b) Il Comune di Fano è tenuto, ai fini dell'esercizio del "controllo analogo", a costituire un apposito Comitato di Controllo sulla gestione della Società composto dal proprio dirigente competente in materia di enti e società partecipate "in house" con funzioni di Presidente, dal proprio Segretario Generale nonché dal proprio dirigente dei Servizi Finanziari; ogni Sindaco può sempre richiedere al Comitato di Controllo un parere in ordine agli argomenti sottoposti all'attenzione dell'Assemblea dei soci nonché su qualunque aspetto legale od amministrativo relativo alla Società fatta salva la propria esclusiva responsabilità in seno all'Assemblea; i lavori del Comitato di Controllo sono disciplinati dal relativo Presidente; il Comitato di Controllo esprime, in ogni caso, collegialmente ed obbligatoriamente un parere di regolarità tecnica in ordine alle deliberazioni sottoposte per la preventiva approvazione del Consiglio Comunale e/o della Giunta Comunale ai sensi dell'art.14, comma n.7, del presente statuto. Il Comitato di Controllo non è organo della Società ma strumento collegiale tecnico-giuridico di supporto a favore dei comuni nell'adempimento delle funzioni pubbliche per la preminente garanzia degli enti locali soci; pertanto svolge anche attività di supporto nei confronti della commissione consiliare permanente di garanzia e controllo in materia di partecipate comunali operante presso il Comune di Fano ovvero presso altri comuni soci. Il Comitato di Controllo è dotato di ogni potere di verifica nei confronti della Società, esercitabile anche di propria iniziativa, potendo disporre anche la convocazione di amministratori, dirigenti, dipendenti e del Collegio Sindacale.

c) Il Presidente/A.D., in caso di decisioni inerenti i vincoli di finanza pubblica (particolarmente in materia di personale - incarichi - appalti - indebitamento), può preventivamente redigere apposito documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione e l'eventuale parere del Collegio Sindacale della Società (che, qualora formulato, dovrà essere allegato al documento); tale documento, accompagnato da una analitica relazione illustrativa, sarà inviato tempestivamente al Comitato di Controllo di cui ai punti precedenti che, entro i successivi 10 giorni dalla richiesta esprimerà ed invierà il proprio parere. La Società potrà assumere i relativi atti solo a seguito del parere del Comitato di Controllo.

10. Ai fini di esercitare il dovuto controllo sulle modalità di esecuzione degli atti autorizzati dall'Assemblea, il Presidente/A.D. ha l'obbligo di informare, almeno due volte l'anno e precisamente alla fine del primo e del secondo semestre, l'Assemblea, i singoli soci, le Autorità d'Ambito ed il Comitato di Controllo sull'andamento della gestione.

11. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio del "controllo analogo", ha l'obbligo di illustrare, in apposita

sezione della Relazione sulla gestione prevista ai sensi dell'art. 2428 c.c., le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano industriale e di ogni atto di programmazione comunque denominato motivando gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto ai costi previsti, in coerenza con quanto già emerso dai report infrannuali.

12. La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi nonché in ogni stato e grado di giudizio spettano al Presidente/A.D. salvo quanto previsto in ordine alle competenze della dirigenza dal presente statuto. La nomina dei legali patrocinanti, in ogni stato e grado di giudizio, spetta al Presidente A.D.. Le transazioni o le rinunce giudiziali sono sottoscritte dal Presidente/A.D..

13. I limiti dei poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito in danno della Società. Gli atti assunti in carenza di potere sono pertanto validi, salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

14. Salvo diverse disposizioni di legge agli amministratori si applica art.86, comma n.5, del D.Lgs.n.267/2000 nonché l'art.3, comma n.2bis, del D.L.n.543/1996.

ART.16 ORDINAMENTO DI PRIMO LIVELLO

1. La Società è dotata di due dirigenti apicali, gerarchicamente superiori ai dirigenti delle aree di competenza, denominati "Direttore Amministrativo" e "Direttore Tecnico" che, unitamente al Presidente/A.D., compongono il Comitato di Direzione per l'analisi congiunta e costante delle maggiori problematiche di gestione e quale sintesi organizzativa della *governance* finanziaria, di bilancio ed operativa aziendale. Alle riunioni del Comitato di Direzione è invitato il Presidente del Comitato di Controllo ed il dirigente del servizio "bilancio-contabilità e finanza" della Società. Il Servizio "bilancio-contabilità e finanza" è alle dirette dipendenze del Presidente/A.D. ed opera in staff al Direttore Amministrativo ed al Direttore Tecnico. I dirigenti apicali svolgono reciprocamente le funzioni supplenti in caso di assenza od impedimento di uno di essi; nel caso di conflitto d'interessi le funzioni sono avocate dal Presidente/A.D.. I poteri e le competenze relative alla gestione del personale, alla proposta di dotazioni organiche e di programmazione delle risorse umane sono di esclusiva competenza dei dirigenti apicali che vi provvedono, per le aree di competenza ed anche "*motu proprio*", mediante l'adozione dei provvedimenti ovvero di proposta degli stessi nel rispetto delle competenze del Presidente/A.D, del cda e dell'Assemblea in conformità al presente statuto ed al regolamento del personale.

2. L'ordinamento della Società e le relative procure del Presidente/A.D. si conformano ai principi che disciplinano le attribuzioni della dirigenza pubblica locale secondo il D.Lgs.n.165/2001 ed il D.Lgs.n.267/2000 come recepiti, nel rispetto delle differenti peculiarità aziendali, nell'ambito del

regolamento del personale; le procedure concorsuali sono interamente svolte sotto la responsabilità del Direttore Amministrativo ed al Consiglio di Amministrazione compete solo la determinazione dei posti e/o dei profili. *I dirigenti esercitano la responsabilità di "datori di lavoro" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2018 previa delega del Presidente/A.D. di cui all'art. 16 e seg. del D.Lgs. n. 81/2008 (non è comunque delegabile la nomina del Medico Competente di Lavoro per cui provvede il Presidente/A.D.);* in ragione di ciò il Presidente/A.D. ed il Consiglio di Amministrazione assicurano la necessaria dotazione per l'effettività di tale funzione delegata. I dirigenti sono direttamente e personalmente responsabili in ordine agli obiettivi da raggiungere ed alla legittimità del loro operato per le competenze attribuite rispondendo sia in sede civile che penale ovvero, ove la giurisdizione lo preveda, in sede contabile-amministrativa avanti la Corte dei Conti. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione che non sia mero atto d'indirizzo, deve essere richiesto parere in ordine alla regolarità tecnica e giuridica del dirigente responsabile del servizio proponente o competente nonché del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione controdedurre formalmente ai pareri in questione.

3. Al Direttore Amministrativo si applica l'art. 154-bis del D.Lgs. n.58/1998 ove la Società emetta strumenti obbligazionari; Al Direttore Amministrativo sono delegati dal Presidente/A.D. i compiti ed i poteri di gestione dei rapporti con istituti bancari e postali al fine di disporre autonomamente per ogni pagamento, incasso, e movimento nei relativi conti bancari/postali della Società con obbligo di resoconto.

ART.17 VINCOLI PUBBLICISTICI

1. La Società, nel reclutamento e nella gestione del personale, si conforma all'art.19 del D.Lgs.n.175/2016 mediante ricorso al concorso pubblico per le qualifiche dei dirigenti, dei quadri e della carriera impiegatizia; per l'area degli operai si può provvedere mediante selezione pubblica con prova d'idoneità non avente natura di scrutinio comparativo. La Società è altresì soggetta, nell'affidamento di appalti/contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.50/2016. La Società, nella gestione finanziaria del personale e relative assunzioni, è soggetta ai vincoli di finanza pubblica ai sensi delle disposizioni di legge afferenti le società "in house" partecipate da enti locali che gestiscono SPL-SIEG .

2. L'uso delle graduatorie concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato opera nell'osservanza dei limiti dei posti originariamente ed espressamente messi in copertura a tal fine con il relativo bando nonché nel rispetto dell'art.91, comma n.4 del D.Lgs.n.267/2000. La vigenza delle graduatorie si conforma ai termini di legge che prorogano le stesse presso gli enti locali. La nomina delle commissioni di concorso è riservata al Direttore Amministrativo con divieto, da parte dello stesso, di esserne

componente o presidente; tale nomina osserva i principi sanciti in materia dal D.Lgs.n.165/2001 e la presidenza è affidata ad un dirigente della Società ovvero di un ente locale. I concorsi per le qualifiche impiegatizie e superiori devono necessariamente contenere almeno una prova scritta, non avente esclusivo carattere preselettivo, che concorre alla determinazione della votazione finale. Le valutazioni psico-attitudinali in ambito concorsuale sono espletate prima delle prove di merito; le stesse sono riservate solo a particolari profili previsti nel regolamento del personale e non concorrono, in alcun modo, a determinare la graduatoria di merito essendo espletate al solo fine di verificare l'idoneità o meno dei candidati rispetto al posto messo a concorso.

3. La modifica novativa del rapporto di lavoro nell'ambito della Società presuppone il ricorso al concorso pubblico (attuabile anche con riserva al 50% a favore degli interni ma solo nel caso in cui il passaggio avvenga dall'area immediatamente inferiore di cui al comma n.1 dell'art.2095 del codice civile con esclusione, in ogni caso, dell'accesso alla dirigenza); sono comunque ammessi, per motivi inerenti l'obbligo di ripescaggio per inidoneità alla mansione specifica e ricorrendone i presupposti previsti dall'ordinamento per il personale di società "in house", passaggi in assenza di concorso pubblico tra le aree degli operai e degli impiegati ma con divieto dell'aumento del livello economico apicale dell'area degli operai; l'art.2103 del codice civile deve essere pertanto valutato in relazione all'art.19 del D.Lgs.n.175/2016. La violazione del principio concorsuale costituisce violazione di norma imperativa di Legge che determina la nullità del relativo contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art.19, comma n.4 del D.Lgs.n.175/2016. E' vietata la stabile attribuzione di mansioni superiori, salvi i casi di supplenza temporanea del titolare del posto ovvero di posto vacante per l'indizione del relativo concorso per un periodo non superiore a quello previsto dalla legge ovvero dai CCNL; gli amministratori e/o i dirigenti che provvedono in difformità, sono personalmente responsabili in sede civile e penale ovvero, ove sussista la relativa giurisdizione, anche in sede amministrativo-contabile avanti la Corte dei Conti. Ai dipendenti e dirigenti della Società si applica l'art.55-novies del D.Lgs.n.165/2001; si applica altresì l'art.53 del D.Lgs.n.165/2001 (i commi 11 e seg. del citato art.53 del D.Lgs.n.165/2001 si applicano solo ove disposto dalla legge) al fine di salvaguardare i principi di cui all'art.98, comma n.1, della Costituzione. Ai dipendenti ed ai dirigenti della Società, in caso di licenziamento illegittimo, è sempre riconosciuta, per espresso autovincolo statutario, l'applicazione della tutela reale reintegratoria in conformità alla relativa disciplina applicabile per il pubblico impiego. Ai dirigenti e dipendenti della Società è fatto divieto di svolgere attività esterne a favore di:

-enti locali (con esclusione della partecipazione a commissioni di appalto o concorso)

-società (con esclusione di quelle "in house" che svolgono SIEG purché agenti fuori dal perimetro degli ambiti territoriali ottimali di ASET spa).

4. Tutti i contratti individuali di lavoro dei dipendenti della Società sono stipulati tra le parti in forma scritta "ad substantiam".

5. E' fatto divieto di erogare trattamenti "ad personam" al fine di attribuire avanzamenti di carriera al personale eludendo il concorso pubblico ovvero eludendo il blocco di benefici economici disposti dalle leggi di finanza pubblica o da atti di indirizzo; l'attribuzione dei trattamenti "ad personam" opera nei casi esclusivamente previsti dalla contrattazione collettiva nazionale ovvero dall'ordinamento lavoristico con particolare ma non esclusivo riguardo al divieto della "reformatio in pejus".

6. E' fatto divieto alla Società di ricorrere all'indebitamento se non per finanziare spese di investimento. L'utilizzo dello scoperto di fido è consentito nei limiti e nei modi definiti da apposita delibera assembleare per coprire transitorie esigenze finanziarie e/o di cassa ovvero far fronte a modesti investimenti.

7. La Società è tenuta a nominare un dirigente od un quadro responsabile OIV nonché della "Trasparenza" e dell'"Anticorruzione" che opera in autonomia anche secondo atti d'indirizzo generali del Comitato di Controllo. Fermo restando la puntuale applicazione del D.Lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii., in conformità al PNA emanato dall'ANAC in materia di trasparenza cui sono soggette le società "in house", ASET spa è comunque tenuta a pubblicare sul proprio sito web quanto di seguito indicato:

a) tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione per almeno cinque anni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti previsti per legge;

b) i trattamenti economici annuali complessivi degli amministratori e della dirigenza (nelle componenti fisse, accessorie e variabili -anche con riferimento ad eventuali indennità ad personam-; rilevano, altresì, qualunque forma di assicurazione nonché qualsiasi piano previdenziale integrativo ancorché a riscatto finale) nonché la relativa situazione reddituale/patrimoniale ove prevista dal Programma Triennale della Trasparenza del Comune di Fano;

c) i report delle analisi di customer satisfaction (cui è inderogabilmente tenuta la Società);

d) le morosità complessive dei comuni soci; nel caso in cui i comuni soci non adempiano ai relativi pagamenti dovuti alla Società nei termini dovuti si applicano, in ogni caso, gli interessi moratori e si promuovono le azioni di Legge.

8. I consiglieri comunali dei comuni soci esercitano l'azione di sindacato ispettivo direttamente nei confronti della Società. La Società risponde direttamente dell'applicazione della L.n.241/1990.

9. Ai dirigenti e dipendenti della Società si applicano i corrispondenti principi di onnicomprensività del trattamento

economico nel rispetto dell'art.11, comma n.6 del D.Lgs.n.175/2015.

ART.18 COLLEGIO SINDACALE

1. La gestione della Società è controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e tre supplenti. Al Collegio Sindacale è vietato esercitare la revisione contabile.

2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La nomina del Presidente è riservata al Comune di Fano; la nomina dei restanti due componenti il Collegio, con esclusione del Presidente, è riservata al Comune di Fano salvo che uno o più soci minoritari sottoscrivano il "patto parasociale" (in tal caso n.1 sindaco effettivo e n.1 sindaco supplente sono nominati dalla maggioranza dei soci di minoranza e n.2 sindaci effettivi -incluso il Presidente- e n.2 sindaci supplenti sono nominati dal Comune di Fano secondo le relative speciali disposizioni). Si applica il DPR n.251/2012 in ordine al rispetto della normativa di genere. Ai Sindaci si applica l'art.11, comma n.5 del D.Lgs.n.175/2016.

3. L'incarico del controllo contabile, è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. Il Collegio Sindacale verifica gli strumenti programmatici ed i *report* infrannuali sul "controllo analogo" ed attesta, tra l'altro, il soddisfacimento del requisito relativo all'attività della Società descritto all'art. 2, comma 3, che precede esplicitando ogni altra funzione prevista dalla legge e dal presente statuto nell'ambito degli aspetti di diritto privato cui si conforma la Società.

5. Il Collegio Sindacale vigila anche sull'osservanza da parte della Società delle disposizioni pubblicistiche in materia di affidamento di appalti, reclutamento del personale, vincoli finanziari di gestione del personale (sia in materia di spesa sia in materia di assunzioni) informando il Comitato di Controllo. Il Collegio Sindacale predispone, nella relazione al bilancio, un apposito prospetto di riepilogo dei vincoli pubblicistici normativi e finanziari -anche relativi alla gestione del personale- gravanti sulla Società con i relativi riscontri ed in particolare valutando la congruità dell'entità degli accantonamenti per la gestione della *post*-discarica e del TFR dei dipendenti. Il Collegio Sindacale può avvalersi, a richiesta, della collaborazione del Comitato di Controllo.

6. Il controllo contabile di cui all'art. 2409*bis* è esercitato da idonea società di revisione iscritta nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART.19 BILANCIO ED UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede nei termini e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge, alla compilazione del bilancio, corredato da una

relazione sull'andamento della gestione sociale.

2. Gli eventuali utili netti emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

a) Il 5% al fondo di RISERVA LEGALE sino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;

b) Il rimanente 95% sarà destinato come segue:

RISERVA STRAORDINARIA: per una percentuale non inferiore al 15% (i relativi importi, unitamente ai pregressi accantonamenti effettuati allo stesso titolo, possono formare oggetto di dividendi straordinari ai comuni soci purché l'importo complessivo non si riduca oltre euro 2.000.000,00).

DIVIDENDO ORDINARIO: per una percentuale non superiore all'80% del risultato annuale d'esercizio (la distribuzione ai soci è effettuata, valutate le esigenze della Società e dei comuni soci, in proporzione alle quote da ciascuno possedute secondo la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del progetto di bilancio e previo conforme parere del Collegio Sindacale salvo quanto previsto al successivo punto c) in ordine ai patti parasociali).

c) Anche ai fini dell'esercizio del "controllo analogo congiunto", i soci sottoscrivono il "patto parasociale" per la durata corrispondente agli affidamenti in corso, qualificabile ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.n.267/2000, per una destinazione dei dividendi non proporzionale alle quote azionarie ma bensì all'incidenza percentuale dei fatturati territorialmente generati nell'ultimo esercizio approvato in relazione al servizio idrico integrato e/o servizio di igiene ambientale (inclusi conferimenti in discarica di Monteschiannello) e/o illuminazione pubblica sulla base dei riscontri della contabilità separata della Società (con arrotondamenti percentuali al centesimo); in tal caso è necessario adottare corrispondenti ed uniformi criteri anche per fronteggiare le eventuali relative perdite sociali ove sostenibili dai soci ai sensi di legge. Il calcolo delle quote di dividendo in base al "patto parasociale" è asseverato dal Collegio Sindacale. Il "patto parasociale" può, altresì, determinare alternativamente alla corresponsione dei dividendi criteri per la realizzazione degli investimenti a favore dei territori e/o dei servizi dei soci di minoranza nel rispetto dei piani d'ambito. I dividendi non possono essere utilizzati in violazione del principio "full cost recovery" relativo ai SIEG. Il "patto parasociale" prevede, nel rispetto dell'art.18 del presente statuto, che n.1 componente effettivo e n.1 componente supplente del Collegio Sindacale siano nominati dalla maggioranza dei soci di minoranza secondo i medesimi criteri di rappresentanza sociale applicati per la distribuzione dei dividendi nell'ambito del "patto parasociale". Con la sottoscrizione del "patto parasociale" i comuni soci minoritari procedono alla nomina di n.1 consigliere del Consiglio di Amministrazione individuato a maggioranza secondo i medesimi criteri di rappresentanza sociale applicati per la distribuzione dei dividendi nell'ambito del "patto parasociale"). Con la sotto-

scrizione del "patto parasociale" i comuni soci di minoranza si obbligano comunque:

c.1) a sostenere, in ogni sede istituzionale, il modello di gestione "in house" dei SPL-SIEG per tutta la durata e limitatamente agli affidamenti assentiti a favore di ASET spa;

c.2) a presenziare e deliberare conformemente al Comune di Fano presso le Assemblee Territoriali d'Ambito costituite in materia di servizio idrico integrato ed igiene ambientale, a richiesta dello stesso, limitatamente alla tutela degli affidamenti "in house" in capo ad ASET spa in essere con le scadenze contrattualmente previste;

3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Presidente/A.D. valutate le esigenze dei soci e della Società. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si considerano prescritti a favore della Società.

4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato di Direzione, approva il budget annuale per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci. Il budget annuale contiene un vincolo sui contributi (erogabili solo per eventi qualificanti nelle materie oggetto dei servizi aziendali) e sulle sponsorizzazioni (da attuarsi solo per i servizi a libero mercato soggetto a concorrenza).

ART. 20 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Verificandosi la scadenza del termine di durata e per qualsiasi motivo lo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà le attribuzioni ed i poteri.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI

1. La mancata qualificazione del "controllo analogo congiunto" dei servizi affidati costituisce grave inadempimento del vincolo sociale. Ove tale inadempimento (indipendentemente che sia qualificabile come recesso o risoluzione contrattuale) costituisca motivo di revoca/decadenza degli affidamenti prima del termine contrattuale i soci responsabili risponderanno nei confronti degli altri comuni soci e/o della Società per i relativi danni sia per lucro cessante che per danno emergente fermo restando la cessione, in quota parte, del relativo personale della Società tramite clausola sociale e salvo l'eventuale concorrente danno erariale per la svalutazione patrimoniale. La clausola sociale si applica anche in relazione al mancato rinnovo degli affidamenti.

2. Con l'entrata in vigore del presente statuto tutti i soci, tenuto anche conto della possibilità di stipulare il "patto parasociale", riconoscono:

a) che il Consiglio di Amministrazione rappresenta tutti i comuni soci;

b) che il Collegio Sindacale svolge le relative funzioni per conto di tutti i comuni soci;

c) al Consiglio Comunale di Fano ed alla Giunta del Comune di Fano nonché al relativo Comitato di Controllo l'esercizio dell'in-

fluenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società per il mantenimento del rapporto "in house" in conformità alle competenze rimesse agli stessi dallo statuto.

3 Il Comune di Fano determina l'importo annuale dell'indennizzo ambientale dovuto, a proprio favore, per la discarica di Monteschiantello nelle more dell'entrata in vigore dei criteri a tal scopo previsti dalle disposizioni regionali.

4. Le disposizioni del presente statuto in ordine alla composizione del Collegio Sindacale tramite il "patto parasociale" entrano in vigore alla naturale scadenza del medesimo organo già costituito alla data di entrata in vigore del presente statuto.

5. Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile, per quanto compatibili, nonché tutte le altre speciali leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento delle società a controllo pubblico "in house" partecipate da enti locali per la gestione di SPL-SIEG ed in particolare il D.Lgs.n.175/2016. Le disposizioni statutarie prevalgono in ordine a qualunque piano, programma od atto d'indirizzo comunque denominato adottato dai comuni soci.

F.to Paolo Reginelli

F.to Dario Colangeli Notaio